

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — Edipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Causa C-332/10)

(2010/C 346/43)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Parti nella causa principale

Ricorrente: Edipower SpA

Convenuta: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ⁽¹⁾ ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — E.On Energy Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Causa C-333/10)

(2010/C 346/44)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Parti nella causa principale

Ricorrente: E.On Energy Trading Spa

Convenuta: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ⁽¹⁾ ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) l'11 agosto 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd

(Causa C-406/10)

(2010/C 346/45)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: SAS Institute Inc.

Convenuta: World Programming Ltd

Questioni pregiudiziali

A. *Sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE ⁽¹⁾, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/24/CE ⁽²⁾ (versione codificata):*

- 1) Se, nell'ipotesi in cui un programma per elaboratore (in prosieguo: il «primo programma») sia tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, l'art. 1, n. 2 debba essere interpretato nel senso che non viola il diritto d'autore sul primo programma il concorrente del titolare di detto diritto che, senza accedere al codice sorgente del primo programma, crea, direttamente o mediante un procedimento quale la decompilazione del codice oggetto, un altro programma (in prosieguo: il «secondo programma») che riproduce le funzioni del primo programma.